

Allegato alla delibera n. 38/24/CIR

Note degli operatori sulla proposta di offerta dei servizi passivi (Semi GPON e Full GPON di FiberCop)

Sei operatori (Fastweb, Iliad, Open Fiber, Retelit, Vodafone, Wind Tre) hanno fornito le proprie osservazioni alla proposta di servizi passivi di accesso all'ingrosso pubblicata da FiberCop. Di seguito si riporta una sintesi delle osservazioni pervenute (l'operatore Retelit si è soffermato sulla sola offerta di servizi P2P ed E2E, pertanto le relative osservazioni saranno riportate nell'ambito della valutazione della relativa offerta di FiberCop).

1. Operatore A

Commenti Generali

L'operatore osserva che la delibera n. 114/24/CONS prevede chiaramente che, entro tre mesi dall'approvazione, FiberCop debba pubblicare sul proprio sito gli schemi contrattuali, sottostanti ai contratti conclusi, rinegoziati o da concludere, relativi alla vendita dei servizi passivi. La disposizione della delibera n. 114/24/CONS in merito all'obbligo per FiberCop (FC) di pubblicazione degli schemi contrattuali è fondamentale per garantire al mercato condizioni trasparenti e non discriminatorie, in quanto evita il rischio che siano comunicati da FiberCop schemi contrattuali diversi a operatori diversi.

In ragione di ciò, l'operatore chiede di sollecitare FiberCop affinché ottemperi alle disposizioni degli artt. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS, procedendo quindi a pubblicare in maniera sollecita gli schemi contrattuali sul sito *wholesale* di FiberCop, fornendo chiarimenti circa l'assenza nella proposta di sconti a volume sui prezzi dei servizi Semi GPON e circa le condizioni economiche dell'Offerta Coinvestimento da dicembre 2023 come applicate fino al momento in cui non saranno approvate e valide le condizioni relative all'offerta Semi GPON e Full GPON.

L'operatore richiede di prevedere un processo di valutazione e approvazione analogo a quello esistente per le offerte di Riferimento, ricorsivo e tale da garantire anche gli aggiornamenti necessari a gestire le eventuali variazioni economiche che dovessero intervenire.

Condizioni economiche Offerta semi-GPON e full-GPON pubblicata il 2.08.2024

Poiché nell'Offerta pubblicata in data 2.08.2024 relativa al Semi-GPON e full-GPON non si accenna a meccanismi di sconto a volume, l'operatore chiede di rendere noto se altri operatori (inclusa TIM) usufruiscono e/o usufruiranno di sconti a volume o altre tipologie di sconti, in che modalità e su quali offerte (Semi-GPON e full-GPON passivi; VULA FTTH attivo).

L'operatore evidenzia peraltro l'esistenza di un "*Discount Mechanism*" sul servizio VULA FTTH attivo ma nessuna indicazione è stata fornita in relazione ad eventuale scontistica sui servizi semi-GPON e full-GPON passivi.

L'esistenza di sconti a volume sui servizi VULA FTTH attivi, servizi di cui usufruirà TIM, e l'assenza di analoghi sconti sui servizi Semi GPON e Full GPON passivi che magari saranno acquistati da operatori diversi da TIM, pone TIM in una situazione di forza e con un principio di non discriminazione rispettato solo nella forma ma non nella sostanza.

Condizioni Economiche dell'offerta Semi-GPON e Full-GPON

L'operatore richiede che siano valutati i prezzi proposti da FC richiedendo alla stessa di ribilanciare i prezzi nelle aree nere e grigie, riducendo i prezzi nelle aree grigie ai medesimi valori di quelli proposti nelle aree nere, e/o al limite aumentando leggermente quelli nelle aree nere e riducendo quelli nelle aree grigie. Le differenze di prezzo non sono giustificate: può succedere che presi due civici vicini, uno appartenga alle aree nere, ed uno appartenga alle aree grigie.

La proposizione di un prezzo più basso nelle aree nere potrebbe nascondere un comportamento anti-competitivo verso altri operatori *wholesale* presenti nelle aree nere ma non nelle grigie.

Disaggregazione applicabile alle offerte Semi GPON e Full GPON

L'operatore richiede che l'Autorità chiarisca che le attività di disaggregazione dovranno riguardare anche i servizi Semi e Full GPON e nell'ambito dell'Unità per il monitoraggio sul tema disaggregazione dovrebbe essere chiarito definitivamente che anche i servizi Semi e Full GPON fanno parte di quelli oggetto di disaggregazione.

Entrata in vigore delle condizioni economiche e variazioni

L'operatore richiede che FiberCop specifichi oltre alla data di entrata in vigore dell'Offerta, anche per quanto tempo le condizioni tecnico/economiche riportate si riterranno valide, specificando con che modalità e preavviso verranno comunicate eventuali modifiche evolutive di sistema. L'operatore chiede certezza che eventuali modifiche di qualsiasi genere, siano esse di tipo economico ma anche operativo o di SLA e Penali, siano sempre sottoposti a previa condivisione con gli Operatori che eventualmente sottoscrivono l'Offerta, oltreché sottoposte all'attenzione dell'Autorità.

Servizi per i raccordi di centrale

L'operatore ritiene che per l'Offerta Full GPON non si debba essere rimandati ad altre offerte in relazione ai raccordi di centrale, ma piuttosto che l'offerta Full GPON sia completata anche dei raccordi di centrale necessari per terminare l'infrastruttura in fibra sugli apparati dell'operatore. Il raccordo di centrale è parte integrante per completare la struttura in fibra della GPON e quindi deve essere incluso nei canoni e/o nei costi IRU già esposti.

Uso di fibra primaria Fibercop in caso di Infrastrutturazione al CRO

In caso di infrastrutturazione al CRO con primaria Fibercop, va specificato che l'OR Fibercop per l'acquisto di fibra primaria è l'OR vigente di accesso NGAN infrastrutture e fibra ottica.

Durata IRU splitter di primaria al CRO o al CNO

L'OR vigente di accesso NGAN infrastruttura e fibra ottica per l'acquisto della fibra ottica primaria FC prevede diverse durate di IRU (5, 10, 15, 20 anni) e ciò non è coerente con la durata prevista per gli *splitter* di primaria al CRO o al CNO, che prevedono la sola durata di 15 anni. L'operatore chiede che sia integrata l'offerta per i Servizi di accesso semi-GPON e full-GPON anche con le durate IRU di 5, 10 e 20 anni per gli *splitter* di primaria al CRO o al CNO.

Contributo accesso al PTO per fornitura semi-GPON con affitto del CRO

L'operatore chiede che sia esplicitato nell'offerta Servizi di accesso semi-GPON e full-GPON che in caso di infrastrutturazione al CRO non sono previsti contributi a carico OAO per attivazione accesso al PTO (con o senza minipozzetto).

Servizi di provisioning

Con riferimento al processo di *provisioning*, l'operatore osserva che non sembrano essere previsti gli strumenti attualmente in uso per altri servizi, quali ad esempio la presa appuntamento digitale (l'unica attualmente contemplata nell'Offerta è quella *human*) o lo strumento del quarto referente digitale. Non si fa inoltre alcun accenno anche al servizio *One Step*. Tra le attività di *delivery* previste non sembrano fornite indicazioni in merito alla fase di collaudo servizio ad attivazione completata (per esempio Collegamento ONT al CPE cliente e verifica funzionamento servizio). Va chiarito che tali strumenti anche se opzionali sono disponibili nelle offerte in esame.

2. Operatore B

Secondo l'operatore la valutazione dell'Autorità sull'offerta potrà essere condotta solo qualora siano disponibili tutte le offerte da valutare, e dunque l'offerta per singola linea, ma anche quella con minimi garantiti e le offerte già formulate e vendute. Sarebbe altrimenti impossibile lo scrutinio in ordine al rispetto dei principi di coerenza regolamentare e non discriminazione.

Le condizioni dei Contratti del 2021 contemplate nell'Offerta di co-investimento di TIM per i soggetti che avrebbero aderito entro giugno 2022 e che AGCom, con una valutazione espressa, ha già ritenuto coerenti con i prezzi risultanti dal modello BU-LRIC, sono valide a prescindere dagli sviluppi che hanno interessato l'offerta di co-investimento, come ha confermato anche la Commissione Europea (CE) nell'ambito della procedura ex art. 76 CE, e a nulla rileva che l'Offerta di co-investimento sia stata poi ritirata da TIM.

Dato l'assoluto rilievo delle condizioni dei servizi in questione per garantire la corretta competitività sul mercato, l'operatore chiede all'Autorità di avviare un apposito procedimento per l'esame di dette offerte in contraddittorio con il mercato.

A norma dell'art. 23 del Codice, per l'adozione di tutte le misure che hanno (come questa) significativo impatto sul mercato rilevante, le ANR danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di specie non vi sono circostanze eccezionali che possano consentire di derogare a questo modulo procedimentale.

L'operatore evidenzia che fra i prezzi dei servizi full GPON e semi GPON non sembra esservi alcuno spazio economico, con conseguente violazione dei principi di neutralità tecnologica e del principio della risalita della scala degli investimenti.

L'operatore evidenzia anche che l'indagine dell'Autorità sulla coerenza dei prezzi e delle condizioni non potrà prescindere anche dall'esame dei prezzi dell'MSA fra TIM e FiberCop.

L'operatore aggiunge che anche la CE nella lettera di commenti sull'analisi di mercato ha sottolineato la necessità che i contratti commerciali stipulati siano considerati nell'analisi di mercato e incentivati, poiché agevolano lo sviluppo delle reti VHCN e facilitano una concorrenza sostenibile sul mercato *downstream*.

I contratti (richiamati dalla delibera n. 114/24/CONS) sono anche stati presi in considerazione dalla CE nella *clearance* dell'operazione NetCo. La CE con la propria decisione ha evidenziato che la perdurante validità dei contratti alle condizioni attuali – confermata espressamente dalle parti notificanti – è elemento che garantisce il permanere di una concorrenza *wholesale* contrastando l'incentivo di FiberCop di spingere il mercato verso l'acquisto dei servizi attivi, degradando la competizione.

I servizi passivi rappresentano l'input di accesso che proprio grazie allo spazio economico fra servizio passivo e servizio attivo permettono una concorrenza sostenibile sul mercato *retail*, attraverso la rivendita di un servizio attivo *bitstream*-like che consente agli operatori – soprattutto nuovi entranti – un *footprint* nazionale con limitati investimenti infrastrutturali.

L'operatore ritiene dunque che tali contratti vadano considerati come parametro ai fini della valutazione di non discriminatorietà che l'Autorità è chiamata a svolgere secondo le previsioni degli artt. 28 e 29, e non viceversa. Come specificato dalla Commissione Europea e come attestato dalla stessa Autorità, va tenuto in conto sia il grado di rischio assunto che il tempo in cui il rischio stesso è stato assunto, entrambi parametri per la sostenibilità dell'investimento a lungo termine.

Inoltre, secondo l'operatore particolare attenzione va prestata – in termini di equità, ragionevolezza e non discriminazione – al mantenimento del corretto spazio economico fra i servizi. A tal riguardo, la società ritiene che l'Offerta pubblicata il 2 agosto 2024 sia caratterizzata dalla assoluta assenza di un adeguato spazio economico fra il prezzo dei servizi Full-GPON e Semi-GPON. Si tratta di un delta non coerente con il modello di costo, con la catena impiantistica sottostante e con l'esigenza di preservare attraverso lo

spazio economico corrette condizioni di concorrenza. Dal modello BU-LRIC si desume un delta di costo pari a circa 1,20 €/mese.

Il sostanziale azzeramento dello spazio economico proposto da FiberCop con gli attuali livelli di offerta indurrebbe il mercato a rallentare l'infrastrutturazione, renderebbe più conveniente per gli operatori arretrare i propri investimenti dal CRO/CNO a punti più a monte lontani dal cliente, perdendo autonomia e lasciando alla sola FiberCop, con il rischio di monopolio, la gestione di tale importante porzione di rete.

È per questo motivo fondamentale, a prescindere da qualunque ulteriore valutazione dell'Autorità, che la nuova offerta presenti uno spazio economico tra i servizi Full e Semi-GPON pari a quello ritenuto adeguato nel modello BU-LRIC regolato e pari a 1,20 €/mese.

3. Operatore C

Commenti Generali

L'operatore ritiene che in ragione dell'innovatività dei servizi di accesso passivi in oggetto – che presentano peculiarità tecniche e di processo – sia essenziale il coinvolgimento di tutti gli attori attivi sul mercato ed interessati a tali prodotti al fine di svolgere un'analisi completa delle specifiche economiche, tecniche e procedurali, che FiberCop comunicherà all'Autorità.

La società ritiene che elementi essenziali per valutare un servizio di accesso alla rete siano le condizioni economiche così come le “modalità tecniche di accesso e interconnessione presso gli armadi ottici” nel caso di servizi Semi GPON e “presso le centrali” nel caso di servizi Full GPON, trattandosi di elementi che possono costituire una barriera di fatto all'accesso.

È dunque auspicabile che l'Autorità avvii tempestivamente il procedimento volto alla valutazione dell'offerta di servizi di accesso passivi, e di tutti gli aspetti tecnici, economici e procedurali relativi, alla rete FTTH di FiberCop, ai sensi della normativa vigente.

Commenti di dettaglio

L'operatore richiede di rimuovere quanto indicato da FiberCop nella premessa dell'Offerta 2024 (*“FiberCop si riserva di modificare l'Offerta a seguito di evoluzioni dell'architettura di rete che potranno comportare anche costi differenti”*), al fine di garantire la definizione ed approvazione di condizioni di accesso certe sia dal punto di vista tecnico che economico, non lasciando a FiberCop la libertà di modificare unilateralmente le condizioni di offerta di servizi essenziali a garantire un adeguato sviluppo della concorrenza nel mercato italiano sulle nuove reti FTTH.

Secondo l'operatore, la proposizione di differenziare il canone di accesso in funzione dell'area di appartenenza appare ingiustificata dal punto di vista tecnico ed altresì inapplicabile dal punto di vista pratico poiché i) manca un Database certo e neutro che riconduca i civici all'una o all'altra tipologia di area; ii) se anche un DB certo esistesse a seguito di imposizione da parte dell'Autorità, la differenziazione dovrebbe ritenersi comunque inapplicabile poiché arrecherebbe un carico di lavoro in capo agli Operatori

elevato e del tutto inefficiente, inutile e non giustificabile alla luce delle evidenze tecniche che non sostanziano una differenza di costo sotteso alle linee nelle due aree di riferimento.

L'Operatore ha predisposto un modello di analisi finalizzato a confrontare il valore di costo mensile che esso sosterebbe utilizzando il servizio full-GPON e/o il servizio VULA FTTH, sulla base sulle seguenti assunzioni:

- i. Coincidenza del **perimetro impiantistico**: sono considerati ai fini dell'analisi i) gli apparati attivi in centrale (OLT) che nel caso VULA FTTH sono di FiberCop e nel caso full-GPON sono dell'operatore alternativo; ii) i costi di co-locazione e iii) i raccordi interni di centrali;
- ii. **orizzonte temporale** pari a 15 anni, corrispondente a quanto indicato da FiberCop per l'UT di 1.400,00/2.000,00 euro;
- iii. un **volume di accessi** calcolato sulla base di una *market penetration* dell'operatore costante ed uguale a quella riconducibile oggi all'operatore alternativo;
- iv. l'applicazione del **WACC** dell'operatore alternativo.

Sulla base di tali assunzioni, l'operatore calcola il canone mensile che si otterrebbe per il servizio VULA-H, che risulta essere sempre superiore se paragonato al prezzo del corrispondente servizio attivo VULA-H regolamentato, tranne per il caso di accesso al CRO (in particolar modo nelle Aree nere, mentre in aree grigie il costo è di poco inferiore al prezzo regolamentato).

Dai risultati dell'analisi svolta, emerge chiaramente secondo l'operatore che la struttura di prezzo proposta da FiberCop rende i servizi passivi poco attraenti per gli operatori attivi sul mercato che volessero infrastrutturarsi sulla base di tale modalità di accesso, spingendo i medesimi ad acquisire i servizi di accesso attivi che, come noto, garantiscono una libertà e una capacità di innovazione di molto inferiore.

Nel merito del valore delle componenti remunerate dal contributo di 1.400/2.000 euro in IRU, la società ritiene che andrebbero verificati i dati di costo sostenuti per tali elementi di rete. Infatti, come stabilito dalla delibera n. 114/24/CONS, l'obbligo di equità e ragionevolezza deve trovare una concreta e certa applicazione e, ad avviso dell'operatore, questo non c'è nel caso della valorizzazione del contributo proposta da FiberCop che appare del tutto non equa e non ragionevole.

La società formula una serie di osservazioni nel merito delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi passivi di accesso alla fibra ottica:

- in merito alla **policy di contatto**, l'operatore richiede di imporre le medesime modalità oggi applicate a tutti i servizi regolati ovvero: 1) la facoltà dell'operatore di fissare un appuntamento col cliente in fase di vendita; 2) di

prevedere l'utilizzo di SMS laddove FiberCop debba modificare/confermare data e ora dell'appuntamento con il cliente; 3) in ultima analisi, laddove il cliente non dovesse rispondere all'SMS di prevedere la modalità *human* per comunicare con il medesimo;

- sul tema della **disaggregazione** dei servizi accessori, l'operatore richiede che l'attività dell'Unità di Monitoraggio avviata ai sensi della delibera n. 114/24/CONS per l'analisi delle modalità di disaggregazione del servizio VULA FTTH espanda il proprio ambito di intervento avviando la discussione sulle modalità di applicazione del regime di disaggregazione anche ai servizi full-GPON e semi-GPON;
- con riferimento agli **SLA di infrastrutturazione**, il valore di 40 giorni lavorativi proposto nell'Offerta in analisi appare "fuori scala". L'operatore chiede un intervento dell'Autorità volto i) ad efficientare lo SLA di infrastrutturazione riducendolo o in alternativa ii) ad aumentare almeno a 90 gg solari il preavviso con cui FiberCop comunicherà al mercato l'apertura alla vendibilità dei servizi in oggetto. L'operatore chiede altresì di introdurre un adeguato sistema di penali che disincentivi FiberCop a ritardare la consegna degli spazi per l'infrastrutturazione evitando il prodursi di danni economici in capo agli Operatori derivanti da un ritardo nell'avvio della commercializzazione dei propri servizi;
- per quanto riguarda gli **SLA di assurance**, l'operatore richiede un intervento correttivo da parte dell'Autorità che imponga a FiberCop l'adozione di SLA almeno in linea con quelli oggi previsti sul servizio VULA FTTH. Al fine di rendere appetibili tali servizi di accesso passivo, chiede inoltre di intervenire adeguando lo **SLA di risoluzione dei degradi** a quanto osservato sul mercato e dunque di prevedere la risoluzione dei degradi su accessi full-GPON e semi-GPON entro il giorno solare successivo all'apertura del TT nell'80% dei casi;
- sulla **modalità di fatturazione**, l'operatore richiede di modificare l'offerta prevedendo anche lo scenario in cui sia l'Operatore, non solo FiberCop, a poter riscontrare errori nelle fatture emesse e di conseguenza a sollevare possibili contestazioni sugli importi oggetto di fatturazione.

4. Operatore D

In via preliminare, la società osserva che l'Offerta avrebbe dovuto – come di consueto – essere sottoposta a consultazione pubblica ai sensi degli artt. 23 e 79 del Codice.

Nel merito, le condizioni economiche proposte da FiberCop per l'accesso ai servizi in oggetto appaiono non conformi alla normativa regolamentare di riferimento, nonché alla disciplina antitrust, nazionale ed europea, che considera abusiva la condotta di un

operatore in posizione dominante che pratici prezzi predatori ovvero, prezzi inferiori ai costi.

La motivazione sottostante l'applicazione del principio dell'orientamento al costo a un operatore SPM è quella di evitare che possa approfittare del proprio potere di mercato per esigere prezzi troppo elevati per una risorsa essenziale; tale riferimento ai costi è presente negli artt. 28 e 29. La deroga all'orientamento al costo non comporta la legittimità di formulare condizioni economiche inferiori al costo (in palese violazione delle norme comunitarie e nazionali) e che il parametro del costo debba essere utilizzato nelle verifiche con la finalità di evitare di autorizzare prezzi inferiori ai costi.

Secondo la società, dal confronto tra i valori di costo del modello BU-LRIC (riportati nella Tabella 23 dell'Annesso 1 del Documento VI della delibera n. 114/24/CONS) ed i canoni dell'Offerta risulta che i prezzi proposti da FiberCop sono inferiori ai costi.

	Ambito geografico	Canoni Offerta FiberCop	Costo dei servizi secondo il modello BU-LRIC	Differenza canoni / costi
semi-GPON	area nera	€ 10,00	€ 10,92	-€ 0,92
	area grigia commerciale	€ 11,50		€ 0,58
full-GPON	area nera	€ 10,40	€ 12,12	-€ 1,72
	area grigia commerciale	€ 11,90		-€ 0,22

La società evidenzia che i prezzi, inferiori al costo medio calcolato da AGCom, non prevedono alcuna *“formula di condivisione del rischio per il tramite di contratti di durata e/o a volumi garantiti di acquisto”*, bensì sono applicati indipendentemente dalla durata e dai volumi di acquisto.

Il trattamento più significativamente inferiore ai costi è proposto per le Aree Nere, composte prevalentemente dai comuni *Flash Fiber* e altri comuni già integralmente realizzati in autonomia, nei quali non è più possibile prevedere alcuna condivisione del rischio (che sarebbe invece teoricamente prevedibile per le Aree Grigie Commerciali, ancora da realizzare). Pertanto, la condivisione del rischio non appare potere giustificare i prezzi proposti.

In secondo luogo, per quanto riguarda la differenziazione geografica del prezzo, l'operatore osserva come questa non sia supportata da alcuna evidenza contabile di una differenza nei costi, anzi le evidenze finora raccolte in altri procedimenti evidenziano come l'architettura delle città *Flash Fiber* comporta un costo della rete primaria più alto che nelle altre città, il che dovrebbe condurre, in caso di differenziazione del prezzo, ad un prezzo del servizio full-GPON più elevato delle Aree Nere rispetto a quelle Grigie Commerciali.

In assenza di qualsiasi elemento giustificativo, è evidente secondo la società come FC proponga prezzi inferiori ai costi nelle Aree Nere (dove per il servizio full-GPON è proposto un prezzo di circa il 15% inferiore ai costi), mentre nelle Aree Grigie Commerciali il prezzo del servizio Semi-GPON è superiore ai costi e il servizio full-GPON è sostanzialmente allineato al costo (circa -2%).

La società chiede pertanto che sia previsto un adeguamento dei prezzi che tenga conto dei costi riscontrati da Agcom. Diversamente, l'offerta sarebbe suscettibile di configurare un comportamento abusivo di esclusione basato sui prezzi nelle aree sottoposte a pressione concorrenziale.

5. Operatore E

L'operatore sottolinea che l'esistenza dei contratti FiberCop è stata valutata positivamente da AGCom nell'analisi di mercato, ed ha costituito un presupposto chiave per non imporre obblighi di controllo di prezzo ai servizi passivi Semi GPON e Full GPON, fermo restando l'obbligo di fornire accesso a tali servizi a condizioni tecniche ed economiche, eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

Gli accordi commerciali stipulati da alcuni operatori con FiberCop sono stati valutati in maniera positiva anche dalla stessa DG Comp della Commissione europea, nell'ambito del procedimento di autorizzazione della creazione di Netco, in cui la garanzia fornita da KKR in merito alla validità ed alla corretta esecuzione di tale contratto (nell'ottica di assicurare il mantenimento di una concorrenza infrastrutturale e di non peggiorare il contesto concorrenziale) ha rappresentato un elemento dirimente nell'approvazione da parte di DG Comp dell'operazione in oggetto.

Nel comunicato stampa del 30 maggio 2024 pubblicato sul sito della Commissione Europea si legge che: *“In particolare, la Commissione ha constatato che: Gli accordi a lungo termine esistenti con diversi richiedenti l'accesso, tra cui Fastweb e Iliad, conclusi dopo la creazione di FiberCop nel 2021, garantiscono che KKR non potrà rendere meno favorevoli le condizioni di accesso all'ingrosso o porre fine a tale accesso.”*

Nella decisione completa, pubblicata dalla Commissione Europea in data 05/09/2024, tali concetti vengono confermati e rafforzati in diversi punti.

La Commissione ha reputato che il mantenimento e la corretta esecuzione dei contratti contribuisce a garantire il corretto funzionamento delle dinamiche competitive del mercato ed elimina l'incentivo per NetCo di peggiorare il portafoglio di servizi *wholesale* (ivi incluse le condizioni economiche degli stessi) disponibili sul mercato prima della transazione, garantendo quindi la presenza pro-futuro di forme di concorrenza infrastrutturale basate su acquisto di servizi passivi.